

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 aprile 2025, n. 169

[ID VIP 13230] - Parco eolico denominato "POGGIO IMPERIALE", costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 40,8 MW, ricadente nei Comuni di Apricena (FG) e Poggio Imperiale (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: WEB POGGIO IMPERIALE S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.

- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 222127 del 04.12.2024, acquisita in pari data al prot. n. 600481 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 603410 del 05.12.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 638950 del 23.12.2024, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha espresso parere favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13230, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "POGGIO IMPERIALE", costituito da 6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,8 MW, per una potenza complessiva di 40,8 MW, ricadente nei Comuni di Apricena (FG) e Poggio Imperiale (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "WEB POGGIO IMPERIALE" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
- in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria 13230.pdf -
edc1ed596f3d71a96b49e48007cf8b00408185443e427c0ee4927c81c22f9bf6

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 13230

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 40,80 MW (6 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,8 MW)
Ubicazione	Comuni di Poggio Imperiale (FG), Apricena (FG)
Proponente	WEB POGGIO IMPERIALE S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "Poggio Imperiale", è costituito da **6 aerogeneratori** di potenza della **singola turbina di 6,8 MW**, per una **potenza complessiva di 40,80 MW**, ricadente nei comuni di Apricena (FG) e Poggio Imperiale (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN (cod. STMG Terna n. 394149744).

Gli aerogeneratori in progetto sono così distribuiti nel territorio:

- n. 4 aerogeneratori nel Comune di Poggio Imperiale (aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03 e WTG04);
- n. 2 aerogeneratori nel Comune di Apricena (aerogeneratori WTG05 e WTG06).

La singola turbina eolica è montata su una torre tubolare in acciaio, con un'altezza di circa 114 m, ospita alla sua base il sistema di controllo, ed è dotata di un sistema meccanico di frenatura che, all'occorrenza, può arrestarne la rotazione. In caso di ventosità pericolosa, per la tenuta meccanica delle pale, l'aerogeneratore dispone anche di un freno aerodinamico, un sistema in grado di ruotare le pale fino a 90° attorno al proprio asse che le posiziona in maniera tale da offrire la minima superficie possibile all'azione del vento.

Inoltre, costituiscono il progetto:

- n. 1 cabina di raccolta e smistamento;
- n. 1 Stazione elettrica di trasformazione Utente 30/150 kV e Cabina di consegna San Sabino.

Il cavidotto per il collegamento del parco eolico alla stazione elettrica di trasformazione 30/150 kV Utente e alla Cabina di consegna si estende in entrambi i comuni; la Cabina di Consegna SAN SABINO è già realizzata.

Il paesaggio dell'area di impianto risulta caratterizzato da campi agricoli e cave estrattive, in particolare le superfici risultano coltivate ed inserite in un ampio bacino estrattivo della "Pietra di Apricena".

Di seguito sono riportate le coordinate geografiche degli aerogeneratori (Tabella 1.a) e i riferimenti catastali delle aree occupate dalla fondazione degli aerogeneratori di progetto (Tabella 1.b):

Aerogeneratore	Coord.X	Coord.Y
WTG01	532898,569	4629959,639
WTG 02	535007,242	4630735,113
WTG 03	534029,491	4629619,809
WTG 04	533057,049	4629126,345
WTG05	535256,788	4629758,704
WTG 06	536272,257	4628589,201

Tabella 1.a – Coordinate geografiche degli aerogeneratori Fonte: elaborato E.32_Piano_preliminare_utilizzo_TRS

Aerogeneratore	Foglio	Particella	Comune
WTG01	23	25	Poggio Imperiale
WTG02	22	73	Poggio Imperiale
WTG03	23	301	Poggio Imperiale
WTG04	23	31	Poggio Imperiale
WTG05	10	39	Apricena
WTG06	11	74	Apricena

Tabella 1.b –Riferimenti catastali degli aerogeneratori. Fonte: elaborato E.01_Studio_Impatto_Ambientale.pdf

In Figura 1 si riporta l'inquadramento dell'impianto su ortofoto e su IGM prodotti dal proponente.




Figura 1 – Inquadramento su ortofoto e su IGM- Fonte: elaborato E.01_Studio_Impatto_Ambientale.pdf

La parte di impianto che interessa il territorio del comune di Poggio Imperiale ricade nell'ambito **Paesaggistico N.1 "Gargano"**, interessando la figura 1.1 "**Sistema ad anfiteatro dei laghi di Lesina e Varano**".

La parte di impianto che interessa il territorio del comune di Apricena ricade nell'ambito **Paesaggistico N.3 "Tavoliere"**, interessando la figura 3.1 "**La piana foggiana della riforma**".

Dall'analisi delle strumentazioni urbanistiche si evince che il progetto ricade in **Zona agricola**:

- Zona E1 - Area agricola normale per il PRG di Apricena;
- Zona agricola per il PRG di Poggio Imperiale.

Gran parte del cavidotto e le cabine in progetto risultano essere localizzate su suolo ad uso agricolo. La restante parte del cavidotto interessa invece un'area urbanizzata.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto:

- **Let. a)** – non è interessata da impianti della stessa fonte; in prossimità dell'area sono presenti altri impianti eolici e fotovoltaici;
- **Let. b)** – non ricade in un sito oggetto di bonifica;

- **Let. c)** – non coincide integralmente con cave o miniere cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado, né coincide con una porzione di cave o miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
- **Let. c bis)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, né dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
- **Let. c bis 1)** – non coincide con siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelle situate all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell'ENAC;
- **Let. c ter)** – non riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico, né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater):**
 - non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'art.142, comma 1, lettera h);
 - ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare l'aerogeneratore WTG06 rientra nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della L. 1089 del 20/04/1988 "Pozzo Salso";



Figura 2 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

- ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004 (3 Km per impianti eolici), in particolare gli aerogeneratori **WTG01, WTG02, WTG03, WTG05** rientrano nella fascia di rispetto del Vincolo Paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Poggio Imperiale" del 25/02/1974. La zona ha notevole interesse pubblico perché, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primordine.



Figura 3 – Verifica di coerenza del progetto rispetto alle aree idonee di cui al d.lgs. 199/2021 – fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’articolo 136 del D.L 42/2004 (3 Km per impianti eolici)

- ❖ L’area di impianto NON ricade tra quelle indicate come IDONEE ai sensi dell’art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021.

NON IDONEITA’ DELL’AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L’area dell’impianto ricade tra quelle indicate come **NON IDONEE** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010, poiché l’impianto intercetta il vincolo come da tabella 2.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE – Aree non Idonee – Regolamento Regionale n.24/2010		Opere di progetto	Area buffer (m)
Zone I.B.A.	dell’IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata	Tutti gli aerogeneratori	5000

Tabella 2 - Aree non Idonee ai sensi del RR 24/2010



Figura 4 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** la cui **P_TOT >1.000 kW**.

L'area di impianto ricade nel Buffer di 5000 m dell'**IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata**.




Figura 5 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia in riferimento all'IBA 203 - Promontorio del Gargano e Zone Umide della Capitanata




Figura 6 – Stralcio PPTR Regione Puglia Regione Puglia secondo quanto riportato nell'elaborato "A.31_Planimetria_vincoli-PPTR"

L'area dell'impianto **NON RICADE** in aree vincolate ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- a) L'analisi dei documenti forniti evidenzia che la società di ingegneria **EGM Project S.r.l.**, che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto, è **dotata** di un sistema di gestione qualità certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. Da un controllo effettuato sul portale Accredia che si raggiunge tramite il link: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_company_mask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 si riscontra l'adesione della società di ingegneria, agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) in corso di validità (*numero di certificato: C2022-01262*). Non risulta invece presente sul portale, l'adesione della società, agli standard internazionali per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- b) Il **progetto rientra** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata "*Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti*" ed anche nella tipologia elencata nell'Allegato II oppure nell'Allegato II-bis. L'impianto rientra tra gli "*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*".

L'impianto, dunque, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.

- c) L'intervento **prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, nello studio di impatto ambientale, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali, localizzative dichiarando che in fase progettuale sono state individuate *"le favorevoli condizioni infrastrutturali e di accessibilità generali derivanti dalla contiguità dei siti di installazione degli aerogeneratori al sistema della viabilità comunale ed interpodereale, che si presenta generalmente in buone condizioni di manutenzione e con caratteristiche geometriche per lo più idonee al transito dei mezzi di trasporto della componentistica delle turbine."*
- d) Il progetto **prevede** l'utilizzo di aree già degradate da attività antropiche. L'area circostante i terreni ove è prevista l'installazione dell'impianto eolico, risulta antropizzata per via della presenza di strade, cave autorizzate in corrispondenza del confine con il comune di Apricena e anche per la presenza di alcuni parchi fotovoltaici ed eolici preesistenti. (*pressione antropica ISPRA: Bassa - cfr. <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>*).
- e) L'impianto è **integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l'uso del suolo, l'area interessata dal posizionamento degli aerogeneratori è classificata come superficie agricola ed è caratterizzata dal **codice 2111- Seminativi semplici in aree non irrigue**, secondo il progetto europeo Corine Land Cover (*cfr <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>*).
- f) Esaminata la documentazione tecnica predisposta dal proponente, il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull'autorizzazione e sull'implementazione degli impianti, così come l'organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all'impianto oggetto di valutazione.



Figura 7 – Carta uso del suolo 2011 – fonte <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/UDS2011/index.html>

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell'insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell'amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un'altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H+D/2$). (altezza mozzo 114 m + raggio rotore 86 m = 200 m); l'Area vasta avrà raggio $200 \times 50 = 10.000,00$ m); l'Area spazzata dal singolo aerogeneratore sarà pari a 23.235 mq

✓ **Con riferimento all' All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l'impatto visivo sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l'altezza massima della turbina più vicina (per evitare l'effetto selva)**

Questo parametro non è rispettato poiché nel raggio di 10 Km sono presenti numerosi impianti esistenti, autorizzati e con iter di autorizzazione in corso. In merito, il proponente classifica gli impianti esistenti come "minieolici", in realtà sono aerogeneratori con altezza al mozzo di 90 m e rotore con diametro di 30-50 metri. La figura sottostante rappresenta gli altri impianti presenti nell'area di Buffer di 10 km.




Figura 8 – Area Buffer 10 km. Fonte: elaborato "E.30_Carta_impianti-FER"

Tra i documenti allegati all'istanza dal proponente, non è presente uno studio dell'impatto Cumulativo in Area Buffer di 20 Km, ma esclusivamente la carta dell'intervisibilità del solo progetto nel Buffer di 20 Km. In particolare, si segnala la presenza di un Impianto eolico già autorizzato in area limitrofa all'impianto in progetto:




Figura 9 – Criticità dovuta alla presenza di un impianto già autorizzato. Fonte: elaborato "A.23_Impatto_acustico_esercizio"

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell’aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare**

Il requisito di distanza **non è rispettato** fra gli aerogeneratori WTG01-WTG04 e WTG02-WTG05; essi sono posti alla distanza inferiore a quella minima di 5 volte il diametro (5x200 m= 1.000 m) nella direzione del vento prevalente proveniente da Sud-Ovest, come dichiarato dallo stesso proponente e mostrato nella tabella e dalla figura seguenti:

Torre 1	Torre 2	Distanza torri [m]	Spazio libero fruibile SLF [m]	Valutazione
WTG01	WTG04	853	561	Ottimo
WTG04	WTG03	1100	808	Ottimo
WTG03	WTG02	1745	1453	Ottimo
WTG02	WTG05	974	682	Ottimo
WTG05	WTG06	1550	1258	Ottimo
WTG03	WTG05	1245	953	Ottimo

Tabella 3. Spazio libero fruibile calcolato dal proponente sulla distanza tra le torri". Fonte: elaborato "E.01_Studio_Impatto_Ambientale"




Figura 10 –Distanza tra gli aerogeneratori. Fonte: elaborato "E.26_Carta_distanza tra aerogeneratori"

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

L' area di progetto su cui verrà realizzato il parco eolico è caratterizzata da orografia tipica delle zone pianeggianti locali, priva di complicazioni eccessive e con un’altezza media compresa tra 54 e 130 metri sul livello del mare. Attualmente il sito presenta un uso del suolo principalmente agricolo con coltivazioni a seminativo, l’installazione del parco eolico si pone in un’ampia superficie agricola, principalmente occupata da coltivazioni di cereali, inserita nell’ampio bacino estrattivo della “Pietra di Apricena”, il paesaggio risulta quindi un mosaico composto da campi agricoli e cave estrattive. L’imponenza delle Torri e soprattutto l’enorme area di spazzamento delle pale, 23.235 mq appesi a 114 m slm, crea inevitabilmente delle singolarità che incidono significativamente sul paesaggio tipico piatto del Tavoliere.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l’asfalto**

La scelta progettuale prevede l'uso di materiali inerti di cava senza uso di asfalti.

- **Interramento dei cavidotti**

Il progetto prevede coerenza con questo punto.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti**

Le scelte progettuali sono coerenti.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati**

Le aree su cui insistono gli aerogeneratori sono tutte classificate agricole in coltivazione. I terreni in cui è prevista l'installazione degli aerogeneratori e delle cabine di raccolta e smistamento sono superfici già modificate dalle attività legate all'agricoltura e all'attività estrattiva diffusamente presente nel circondario.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

L'area in cui sono posizionati gli aerogeneratori e il percorso del cavidotto di collegamento non ricadono e non interferiscono con aree di pregio ambientale e di conservazione (tutela) della biodiversità.

Il progetto non ricade all'interno di aree incluse nella Rete Natura2000 o in aree designate come Important Bird Area (I.B.A.), tuttavia nell'Area Vasta di 10 km sono presenti i seguenti siti della Rete Natura2000: Aree tutelate: EUAP0005 – Parco Nazionale del Gargano (WTG02 distanza 1,6 Km), - EUAP0103 – Lago di Lesina (parte orientale) (WTG02 distanza 9,8 Km) - Parco Naturale Regionale, Medio Fortore (WTG01 distanza 9,2 Km); e le aree IBA: IBA203 – Promontorio del Gargano e Zone umide della Capitanata (WTG06 distanza di soli 345 m); IBA203M - Promontorio del Gargano e Zone umide della Capitanata (WTG02 distanza 8.2 km). Possono esserci, quindi, potenziali criticità sulla componente avifauna migratoria, il rischio di collisione, come si può facilmente intuire, risulta tanto maggiore quanto maggiore è la densità delle macchine. Appare quindi evidente come un impianto possa costituire una barriera significativa soprattutto in presenza di macchine molto ravvicinate fra loro. Gli spazi disponibili per il volo dipendono non solo dalla distanza "fisica" delle macchine (gli spazi effettivamente occupati dalle pale, vale a dire l'area spazzata), ma anche da un ulteriore impedimento costituito dal campo di flusso perturbato generato dall'incontro del vento con le pale oltre che dal rumore da esse generato.

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio**

L'installazione del parco eolico non interferisce con habitat classificati e con specie floristiche d'importanza conservazionistica e sotto tutela.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente**

Quanto dichiarato dal proponente risulta coerente con questo intento.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico**

Quanto dichiarato risulta coerente con questo punto.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti**

Il tipo di torre dichiarata e la tipologia degli aerogeneratori dichiarati sono coerenti con questo punto.

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale**

Nei piani di ripristino delle aree usate per le superfici provvisorie, viabilità e piazzole, sono previste soluzioni coerenti.

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina**
Soluzione non adottata nel progetto.
- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna**
Le soluzioni dichiarate rispettano i criteri previsti nelle norme.
- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate**
Le soluzioni adottate in progetto risultano coerenti.
- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti**
Le misure di mitigazione dichiarate per ogni fase sono coerenti.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati**
Il tipo di aerogeneratore scelto ha velocità legate alla potenza installata; pertanto, si tratta di velocità praticamente obbligate dal mercato.
- **Utilizzare linee interrato con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente**
Dagli elaborati si evince coerenza con questo punto.
- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze**
Le soluzioni progettuali sono coerenti per evitare qualsiasi interferenza.
- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**
Dagli elaborati si evince che i trasformatori sono esterni alle torri.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**
Gli aerogeneratori sono posti tutti in posizione tale da rispettare questo requisito; il fabbricato più vicino è il ricettore R13 (A04) che dista 374,7 m da WTG01.
- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010, le distanze degli aerogeneratori dai centri abitati sembrano rispettose del limite del raggio di $6 \times 200 \text{ m} = 1200,00 \text{ m}$. Gli Aerogeneratori più vicini ai centri abitati sono: WTG05 dista 1.473,50 m da Apricena; WTG01 dista 2.069,30 m da Poggio Imperiale; WTG04 dista 2.513,40 da Poggio imperiale.

In riferimento alle Linee Guida Regione Puglia che stabiliscono che "ogni turbina eolica dovrà distare almeno 15 volte il diametro dell'elica dal confine dell'area edificabile del centro urbano così come definita dal P.d.F. o dal P.R.G. in vigore al momento del rilascio della autorizzazione all'installazione, tale distanza non potrà comunque essere inferiore a 1,00 km", dove $15 \times 200 = 3.000 \text{ m}$, consegue che gli aerogeneratori sopra riportati risultano incoerenti con il vincolo.




Figura 11 – Distanza dai centri abitati. Fonte: elaborato "E.27_Tavola_distanza_centri-abitati"

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il più vicino aerogeneratore di progetto è quello denominato WTG06, che si attesta ad una distanza di circa 327,4 m dalla Strada Provinciale n. 38;

In base al Punto 5.3 dell'All.4 del D.M. del 10.09.2010 le distanze risultano coerenti poiché gli aerogeneratori sono posti oltre i 150 m.

Se invece si tiene conto delle *Linee Guida* Regione Puglia che stabiliscono che: "la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale deve essere superiore a 4 volte il diametro dell'elica e comunque non inferiore a 300 m; inoltre, tale distanza dovrà essere in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale", dove $4 \times 200 = 800$ m, l'aerogeneratore WTG06 risulta incoerente con il vincolo.

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Il calcolo dichiarato dal proponente **non è coerente**, in quanto si limita alla determinazione della gittata per lo stacco dell'intera pala, da cui risulta un valore massimo di circa 220 m corrispondente ad un angolo di lancio $\theta = 65^\circ$.

Non vengono valutate le gittate di frammenti di 5 m e di 10 m che avrebbero raggio di oltre 500 m. Il proponente, inoltre, non allega alcuna informazione relativa ai ricettori presenti e alle loro distanze dalle torri.

Dall'analisi dell'Allegato "A.23_Impatto_acustico_esercizio", si rileva che, nel raggio di 1,5 km sono presenti n. 26 ricettori per i quali vengono riportati le coordinate ed i dati catastali ed emerge che alcuni ricettori distano dagli aerogeneratori meno di 500m.




Figura 12: Presenza di recettori sensibili nel buffer dell'impianto. Fonte: elaborato "A.23_Impatto_acustico_esercizio"

Questi ricettori sono vulnerabili e non esenti da rischio per questo tipo di incidente. Per cui le posizioni degli aerogeneratori **non sono coerenti** con la sicurezza dei fabbricati ai fini di questo tipo di incidente.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, gli aerogeneratori che costituiscono l'impianto eolico, ricadono esclusivamente in aree interessate da un uso del suolo principalmente agricolo "con coltivazioni a seminativo (mais, soia, cereali autunno-vernini, girasoli, orticoltura) in cui prevalgono le attività meccanizzate, superfici agricole vaste e regolari ed abbondante uso di sostanze concimanti e fitofarmaci".

Come si apprende dalla Relazione Pedo-Agronomica allegata al progetto (cfr. A.26_Rel_Pedo_Agronomica.pdf), "da sopralluogo e da rilievi cartografici nell'area del parco eolico "Poggio Imperiale" non risulta la presenza di aree di pregio agricolo."

Inoltre, il proponente afferma che "nell'area di sito degli aerogeneratori e nel tratto del cavidotto di collegamento non vengono intersecate aree boschive, il progetto quindi non interferisce con boschi presenti in area vasta, non si prevede nessun danneggiamento e modificazione di tali strutture vegetali complesse".

I campi nell'intorno dell'area del parco sono attualmente coltivati a seminativi, la principale coltura rilevata durante i sopralluoghi effettuati dal proponente "è il frumento o grano duro (*Triticum durum*). Nell'area vasta sono presenti formazioni forestali e preforestali di leccio e di querceti meso e mesoxerofile. Predomina in quantità su queste la vegetazione arbustiva di mantello e di macchia, di cui ritroviamo diverse consociazioni con *Olea europea* var. *sylvestris* (es con *Paliurus spina-christi*, *Pistacia terebinthus*, etc.).

Nella tabella seguente, estratta dalla Relazione Pedo-Agronomica, sono riportate le quantità e la classe di uso del suolo degli ingombri delle opere in progetto durante la fase di esercizio:

Aerogeneratore	Fase di cantiere	Fase di esercizio		Uso del suolo Clc 2018
	Piazzola e viabilità [m ²]	Piazzola [m ²]	Viabilità [m ²]	
WTG01	5.473,00	2.170,00	1.425,00	211
WTG02	8.500,00	2.100,00	3.450,00	211
WTG03	6.912,00	2.100,00	2.150,00	211
WTG04	5.930,00	2.160,00	1.950,00	211
WTG05	6.900,00	2.150,00	2.225,00	211
WTG06	6.360,00	2.200,00	1.650,00	211
Cabina di raccolta e smistamento	25,00	25,00		211
Cabina elettrica di trasformazione Utente	2.030,00	2.030,00		211
Totale superficie occupata	40.075,00	14.935,00	12.850,00	

Tabella 4 - Consumo di suolo- superfici occupate. Fonte: Relazione Pedo-Agronomica, elaborato "A.26_Rel_Pedo_Agronomica.pdf"

Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (cfr. <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ParchiAreeProtette/index.html>).

Punto 16.5:

Il progetto prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrazione nel territorio, riduzione al minimo degli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminazione totale. Nella documentazione relativa allo studio di impatto ambientale (cfr. *E.01_Studio_Impatto_Ambientale.pdf*), viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti della realizzazione del parco eolico su **suolo e sottosuolo**, il proponente, per compensare il consumo di suolo generato dalla realizzazione delle opere previste intende "individuare porzioni di terreno artificializzato da rinaturalizzare, ove si avrà il reimpiego della porzione di suolo asportato per la realizzazione delle opere progettate, da identificare sulla base di criticità indicate dal Comune interessato o su indicazione dall'Autorità competente. In alternativa o in aggiunta a quanto sopra, è possibile prevedere l'impiego del suolo asportato per la realizzazione delle opere in interventi di ricucitura di aree naturali/seminaturali e/o elementi del paesaggio agrario aventi potenziale funzione di connessione ecologica". Le opere di mitigazione previste dal progetto variano in base alla profondità di scavo e altezza del riporto e prevedono la sistemazione del terreno tramite reti antierosive, terre rinforzate, biostuoie e inerbimento.

Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** in fase di cantiere, si apprende dagli elaborati tecnici che "saranno adottate norme di pratica comune e, ove richiesto, misure a carattere operativo e gestionale. In particolare, per limitare le emissioni di gas si garantiranno il corretto utilizzo di mezzi e macchinari, si ottimizzerà l'uso dei veicoli di trasporto, in maniera tale da avere il massimo risparmio di combustibile e si garantirà una loro regolare manutenzione e buone condizioni operative. Dal punto di vista gestionale si limiterà la velocità dei veicoli e si eviterà di tenere inutilmente accesi i motori di mezzi e macchinari. Per quanto riguarda la produzione di polveri, saranno adottate, ove necessario, idonee misure a carattere operativo e gestionale quali bagnatura dei materiali risultanti dalle operazioni di scavo, copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali, lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua degli pneumatici dei veicoli in uscita dai cantieri."

In riferimento agli impatti su **flora, vegetazione, fauna e avifauna** si osserva che il sito di progetto ricade in un'area occupata principalmente da colture agrarie e cave estrattive, dove la vegetazione naturale è quindi fortemente influenzata e modificata dalle pratiche agricole e dalle attività estrattive.

L'area risulta quindi contraddistinta da un basso valore ecologico (cfr. *Linee Guida ISPRA* <https://www.isprambiente.gov.it/servizi/sistema-carta-della-natura/cartografia/carta-della-natura-alla-scala-1-50.000/puglia>). Anche la fauna presente è rappresentata da poche specie ad ampia diffusione, quindi con un basso gradiente in termini di biodiversità. Come si apprende dallo studio di impatto ambientale, nei sopralluoghi effettuati nel periodo primaverile relativi all'anno 2024 *"le specie rilevate sono principalmente quelle appartenenti alla classe Aves, mentre della classe Mammalia gli unici esemplari avvistati sono Lepus corsicanus (Lepre italiana) e Suis scrofa (Cinghiale)"*. Inoltre il proponente afferma che la fauna locale è già adattata ad attività antropiche invasive, a causa della presenza dell'attività d'estrazione della Pietra di Apricena nell'area d'impianto, che viene eseguita con l'impiego di molti mezzi che generano, durante le fasi del processo estrattivo, elevati rumori.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "Poggio Imperiale", è costituito da **6 aerogeneratori** di potenza della **singola turbina di 6,8 MW**, per una **potenza complessiva** di potenza nominale di **40,80 MW** da realizzarsi nei territori dei Comuni di Poggio Imperiale (FG) ed Apricena (FG) e relative opere ad esso connesse da realizzare nel Comune di Apricena (FG) alla Località San Sabino.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade in **zona a destinazione agricola**, in particolare, Zona E1 - Area agricola normale per il PRG di Apricena e Zona agricola per il PRG di Poggio Imperiale.
2. L'area di impianto **non ricade** tra quelle indicate come **idonee** ai sensi **dell'art. 20 comma 8 del D.L.gs 199/2021**; nello specifico:
 - l'aerogeneratore WTG06 rientra nella fascia di rispetto del Vincolo Architettonico istituito ai sensi della L. 1089 del 20/04/1988 "Pozzo Salso";
 - gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG05 rientrano nella fascia di rispetto del Vincolo Paesaggistico istituito ai sensi della L. 1497, "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Poggio Imperiale" del 25/02/1974.
3. L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010: l'area di impianto ricade nel Buffer di 5000 dall'IBA 203 Promontorio del Gargano e Zone umide di Capitanata.
4. Dall'analisi della documentazione in atti, si apprende che il sito di progetto ricade in area occupata principalmente da colture agrarie e cave estrattive, dove la vegetazione naturale è quindi fortemente influenzata e modificata dalle pratiche agricole e dalle attività estrattive. L'area risulta quindi contraddistinta da un **basso valore ecologico**.
5. In relazione all'uso del suolo gli aerogeneratori in progetto sono stati collocati in **codice 2111-Seminativi semplici in aree non irrigue** secondo il progetto europeo Corine Land Cover.
6. Dalla documentazione si evince che è stato effettuato un sopralluogo nell'area di installazione del parco eolico e unitamente ai rilievi cartografici, **non risulta** la presenza di aree di pregio agricolo.
7. Non si riscontra, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, la presenza di ulivi considerati monumentali, come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 *"Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia"*.
9. Non sono rispettate le distanze minime tra parchi eolici, le distanze minime tra gli aerogeneratori previsti da progetto, né le distanze minime degli aerogeneratori dai centri abitati e dai fabbricati. In

relazione al numero di fabbricati nell'intorno delle varie torri e le distanze degli stessi emerge **un significativo pericolo** di incidenti.